

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2181 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2019****che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni elementi statistici sono comuni a vari set di dati in tutti e sette i domini stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nell'interesse della comparabilità e per garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi in tutta l'Unione, è necessario specificare le caratteristiche tecniche elencate all'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, che dovrebbero applicarsi a tutti i domini.
- (2) Sono necessarie statistiche a livello sia nazionale che regionale. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione statistiche disaggregate per unità territoriali. Allo scopo di stabilire statistiche regionali comparabili, è pertanto opportuno fornire dati sulle unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.
- (3) Le statistiche sull'istruzione, sull'occupazione e sui settori economici dovrebbero essere comparabili a livello internazionale; per tale motivo gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero utilizzare classificazioni statistiche compatibili con le classificazioni ISCED <sup>(2)</sup>, ISCO <sup>(3)</sup> e NACE <sup>(4)</sup>.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione nonché le descrizioni delle variabili e delle classificazioni statistiche per gli elementi comuni a vari set di dati di cui al regolamento (UE) 2019/1700.

*Articolo 2***Definizioni utilizzate per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

<sup>(1)</sup> GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-iscd-2011-en.pdf> (disponibile in inglese e in francese).

<sup>(3)</sup> Classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf> (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

